

ACCORDO QUADRO

utilizzo di impianti e apparecchiature di videosorveglianza presso punti vendita e magazzini Dico S.p.A.
ex art. 4, comma 1, legge n. 300/1970

====000000====

Il giorno 15.01.18... si sono incontrate

la Società Dico S.p.A. con sede legale in Roma, via Raffaele Costi, 90, (cod. fiscale p. iva 11247460154) rappresentata da Mario Cacciuni di seguito "la Società" o "Dico", con l'assistenza di Mario Gentiluomo della Confcommercio Roma

e

le segreterie delle OO. SS. Nazionali:

FILCAMS CGIL rappresentata dal signor Giovanni Dalò
FISASCAT CISL rappresentata dalla signora Elena Vanelli.
UILTuCS rappresentata dal signor Paolo Andreani

di seguito: le "OO. SS Nazionali"

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

Premesso che:

Dico S.p.A. è una società che opera a livello nazionale nel settore della distribuzione alimentare e non (CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi) e più precisamente nelle regioni: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria;

l'attività di Dico S.p.A. si sostanzia nella gestione di una catena di discount a marchio Tuodi superfresco, Tuodi Market, Dico, con commercio di prodotti alimentari e non. In ogni punto vendita avvengono gli scarichi della merce proveniente dai centri di distribuzione e dai fornitori, le attività di vendita al pubblico e tutte le attività contabili amministrative ad essa connesse (gestione incassi, preparazione versamenti, prelievi denaro, etc.)

La Società, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in vigore dal 25.05.2018 ed anche delle direttive CEI EN 50132-1 (CEI 79-70) Sistemi di allarme, Sistemi di videosorveglianza per applicazioni di sicurezza; CEI EN 50132-7 (CEI 79-10) Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza; circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, avente ad oggetto "indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 300/1970" nonché del Provvedimento generale del 24/04/2004 dell'Autorità Garante della Privacy e del Provvedimento generale del 08/04/2010 dell'Autorità Garante Della Privacy, intende dotarsi di impianti e apparecchiature di videosorveglianza che permettono la ripresa e la registrazione delle immagini. Più precisamente, intende installare tali impianti nei punti vendita e nei magazzini, in corrispondenza dei varchi di accesso/uscita e passi carrai; in corrispondenza dell'area di scarico merce; in corrispondenza dei cortili; in corrispondenza della sala esposizione e vendita merci; in corrispondenza della barriera casse, per le finalità sotto riportate.

FINALITÀ DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'adozione dei sistemi di videosorveglianza è finalizzata a garantire la **SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO**, con il duplice scopo di, da una parte, tutelare e aumentare la **SICUREZZA del PATRIMONIO AZIENDALE**, per prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza e, dall'altra, di aumentare la **SICUREZZA dei LAVORATORI** impiegati all'interno e/o all'esterno delle suddette unità produttive, con particolare riguardo all'incolumità ed all'integrità psicofisica degli stessi e comunque non con finalità di controllo dei lavoratori ivi occupati.

NEL MERITO



I vari siti, in particolare le aree di scarico e stoccaggio merce così come le corsie tra gli scaffali, possono essere oggetto di importanti "sottrazioni" di beni; altre aree ove l'attività lavorativa comporta l'uso dei REGISTRATORI DI CASSA con maneggio di denaro contante, possono per loro natura essere oggetto di atti criminosi con conseguenti ripercussioni sull'integrità fisica, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ivi addetti.

Per tali motivi si intende garantire la sicurezza dei propri dipendenti (art. 2087 c.c.) oltre che del patrimonio aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni ma anche dalle giacenze di merci e dell'incasso giornaliero dei registratori di cassa e/o casseforti, attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza che permettano la ripresa e la registrazione delle immagini la cui finalità, come sopra ampiamente illustrato, è quella di aumentare la sicurezza dei lavoratori addetti e la sicurezza del patrimonio aziendale, cercando di prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture operative ubicate sul territorio nazionale.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo ex articolo 4 legge 300/1970 in materia di:

UTILIZZO DI IMPIANTI E APPARECCHIATURE DI VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALI

alle seguenti condizioni:

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- le apparecchiature non costituiscono strumento di controllo della prestazione dei lavoratori e quindi non potranno essere utilizzate per l'adozione di provvedimenti disciplinari; non potranno in alcun caso essere utilizzati quale strumento di controllo "a distanza/ remoto" sull'attività lavorativa dei dipendenti della Società;
- le Parti, preso atto di quanto al punto che precede, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale relativamente ai punti vendita ubicati sul territorio nazionale come da prospetto allegato e precisamente nelle regioni: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana, Umbria; (**ALLEGATO 1**);
- l'impresa installatrice, abilitata all'esercizio di tale attività, dovrà certificare la conformità degli impianti installati rispetto a quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti e a quanto stabilito dal presente accordo nazionale accompagnato da accordi su sito firmati da RSA/RSU;
- per ciascun sito, Dico S.p.A., (Tuodi superfresco, Tuodi Market, Dico,) attraverso la società specializzata Domus Sicurezza srl si predisporrà un progetto preliminare comprensivo della relazione tecnica per la realizzazione dell'impianto di videosorveglianza con relative planimetrie
- tale relazione verrà allegata a ciascun verbale di accordo (**ALLEGATO 2**) che sarà sottoscritto con la RSA dell'unità produttiva se presente o alla sede delle OO. SS. territoriale;
- il presente accordo verrà discusso nei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali dove verrà sottoposto alla firma delle RSA con la relativa indicazione del collocamento e numero delle telecamere di videosorveglianza con il relativo cono d'inquadramento.
- la ripresa e la registrazione delle immagini verrà effettuata esclusivamente ai fini della sicurezza e della tutela del patrimonio aziendale, ed il trattamento dei dati acquisiti tramite l'impianto di videosorveglianza è fondato sui presupposti di necessità, liceità, proporzionalità e finalità;
- l'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato per esercitare il controllo a distanza dei lavoratori, così come espressamente vietato dall'art. 4 della legge n. 300/70;
- la tipologia del posizionamento delle telecamere sarà funzionale alla sorveglianza dei varchi di accesso da/verso l'esterno, delle corsie, dei registratori di cassa, in modo da inquadrare l'operatività delle mani solo in via residuale;
- le inquadrature delle telecamere saranno tali da cogliere un'immagine il più pertinente possibile a quanto sopra definito evitando, il più possibile, di inquadrare i luoghi circostanti non pertinenti alle finalità sopra dichiarate;
- sarà prevista opportuna cartellonistica di segnalazione, installata in modo da essere chiaramente visibile e riconoscibile, e collocata prima del raggio di azione delle telecamere o nelle loro immediate vicinanze;



- l'impianto di videosorveglianza a circuito chiuso sarà in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, il sistema non potrà prevedere l'accesso in remoto delle immagini in tempo reale;
- le immagini saranno conservate per due (2) giorni prima di essere sovrascritte, la sovrascrittura garantisce la cancellazione definitiva dei dati; la conservazione per un periodo maggiore a quanto indicato è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati e denunciati all'autorità giudiziaria e di Polizia per il tempo necessario per le relativi indagini;
- su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili saranno riversate, a cura del Responsabile del trattamento, su un nuovo supporto informatico, al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini;
- il trattamento dei dati ricavati dal sistema di videosorveglianza spetterà esclusivamente al Responsabile del trattamento, ai soggetti da questi nominati e all'Autorità Giudiziaria e di Polizia;
- ad ogni altro soggetto non compreso nell'elencazione precedente sarà inibita sia la visione sia la disponibilità delle immagini registrate e dei dati rilevati dal sistema;
- i dipendenti ed i clienti, come già accennato, verranno informati con appositi cartelli esposti sia all'esterno sia all'interno dei locali;
- l'accesso alle immagini registrate sarà tracciato tramite conservazione dei "log di accesso" per un periodo di sei mesi come previsto dalla circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell'ISPettorato NAZIONALE del LAVORO;
- la visualizzazione delle immagini non potrà costituire supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore e dell'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- le parti convengono che, qualora un lavoratore sia incidentalmente ripreso dagli impianti visivi, tale ripresa non potrà in alcun modo rappresentare materia di contestazione disciplinare.
- Le parti concordano che, per la manutenzione degli impianti dovrà essere data preventiva espressa comunicazione, nonché illustrate le motivazioni dell'intervento alle parti firmatarie degli accordi territoriali al fine di verificare la compatibilità rispetto all'accordo sottoscritto.
- i varchi di accesso non utilizzabili dai clienti saranno monitorati mediante l'impiego di telecamere HDCVI a focale fissa, senza la possibilità di registrare in modo autonomo, e non potranno essere posizionate all'interno di spogliatoi e/o spazi igienici, sale ristoro riservati al personale;
- i registratori di cassa saranno monitorati mediante telecamere di tipo Dome con risoluzione 1080p (Full HD) ad ottica variabile da 2.7 a 13.5 mm, di tipo non brandeggiabile e senza la possibilità di registrare in modo autonomo che gestiscono un angolo di vista orizzontale da 102°(grandangolare) a 29°(telescopico). Le telecamere saranno inoltre dotate di illuminatore Infrarossi per la visione notturna o di tecnologia Starlight che permette la visione a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione;
- l'impianto di videosorveglianza avrà la seguente configurazione:
 - registrazione continua delle immagini provenienti dalle telecamere;
 - mantenimento delle registrazioni in memoria per massimo di due (2) giorni
- nella fase di installazione, in quella di utilizzo dei sistemi di rilevazione e nella gestione dei dati acquisiti, sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza. Potranno costituire oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati, solo i dati pertinenti e non eccedenti. Sarà osservato il principio di necessità durante la fase di visualizzazione delle videoregistrazioni;
- il sistema di videoregistrazione delle immagini sarà collocato di norma all'interno di un locale/spazio appositamente autorizzato. In ogni caso nessun dipendente della Società avrà accesso al videoregistratore e/o immagini estrapolate dal Responsabile del trattamento dei dati;
- sarà diramata idonea informativa, (ALLEGATO 3) riportante le motivazioni, agli interessati al trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, pertanto si procederà ad informare tutto il personale dipendente che saranno collocati cartelli ben visibili recanti la dizione "AREA VIDEOSORVEGLIATA" (ALLEGATO 4) o, comunque, avvisi che segnalino la circostanza della videosorveglianza stessa;
- sarà rispettata la disciplina dettata dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in particolare il Provvedimento dell'8 Aprile 2010.

Le parti convengono che il presente accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché la dignità delle persone, con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto è stabilito della legge 20 maggio 1970 n. 300, art 4 ad esclusione del comma 3 così come riformato al Dlgs 151/2015, dal provvedimento generale sulla

videosorveglianza emanato dal Garante in data 08.04.2010 e successive modifiche e integrazioni .

Le Parti convengono infine che il presente Accordo quadro nazionale potrà essere valido solo se affiancato dall'accordo di sito sottoscritto con RSA/RSU o con le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie il presente accordo..

Le Parti convengono inoltre che tale inscindibile coppia di accordi debba essere esposto dalla Società in tutte le sedi coinvolte, in un luogo visibile ed accessibile a tutti i soggetti dallo stessi coinvolti, nonché portato a conoscenza dei dipendenti in fase di assunzione, con comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato.

Le Parti concordano che in caso di apertura di nuove unità operative il presente accordo conservi pienamente la sua validità previo mantenimento di tutte le condizioni in esso contenute.

Le Parti si impegnano, anche a richiesta di una sola delle stesse, ad incontrarsi per una verifica sull'applicazione del presente accordo.

Per tutto quanto non previsto o non volutamente escluso dal presente accordo quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia .

Letto confermato e sottoscritto

DICO S.p.A.

CONECOMMERCIO ROMA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS

ALLEGATO 1

DICO S.P.A.		
ELENCO DEI PUNTI VENDITA SU BASE REGIONALE E PROVINCIALE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
Emilia Romagna	RN	Riccione
Lazio	LT	Sabaudia
Lazio	RM	Anguillara
Lazio	RM	Bracciano
Lazio	RM	Formello
Lazio	RM	Genzano di Roma
Lazio	RM	Guidonia
Lazio	RM	Ladispoli - Domitilla
Lazio	RM	Ladispoli - Flavia
Lazio	RM	Anzio
Lazio	RM	Olevano Romano
Lazio	RM	Ostia - Orlando
Lazio	RM	Ostia - Orlando 2
Lazio	RM	Ostia - Paranzella
Lazio	RM	Pomezia - del Mare
Lazio	RM	Roma - Acilia
Lazio	RM	Roma - Acilia 2
Lazio	RM	Roma - Alessandria
Lazio	RM	Roma - Asmara
Lazio	RM	Roma - Axa
Lazio	RM	Roma - Buonarroti
Lazio	RM	Roma - Callistio
Lazio	RM	Roma - Camelie
Lazio	RM	Roma - Casal de' Pazzi
Lazio	RM	Roma - Cassia 1
Lazio	RM	Roma - Cassia Antica
Lazio	RM	Roma - Castani
Lazio	RM	Roma - Centocelle
Lazio	RM	Roma - Cipro
Lazio	RM	Roma - Circonvallazione Appia
Lazio	RM	Roma - Colle Salario
Lazio	RM	Roma - Collina Fleming
Lazio	RM	Roma - Colombo
Lazio	RM	Roma - Crivelli
Lazio	RM	Roma - Flaminia
Lazio	RM	Roma - Forano
Lazio	RM	Roma - Furio Camillo 2
Lazio	RM	Roma - Gargano
Lazio	RM	Roma - Gianicolense
Lazio	RM	Roma - Giordani
Lazio	RM	Roma - Giustiniana
Lazio	RM	Roma - Ippocrate
Lazio	RM	Roma - L'Aquila
Lazio	RM	Roma - L. Tevere Michelangelo
Lazio	RM	Roma - Macchia Saponara
Lazio	RM	Roma - Marino Laziale
Lazio	RM	Roma - Marsica
Lazio	RM	Roma - Medaglie d'Oro
Lazio	RM	Roma - Montesacro
Lazio	RM	Roma - Monteverde
Lazio	RM	Roma - Nomentano
Lazio	RM	Roma - Platani

MP

nl

[Signature]

[Signature]

DICO S.P.A.		
ELENCO DEI PUNTI VENDITA SU BASE REGIONALE E PROVINCIALE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
Lazio	RM	Roma - Ponte di Nona
Lazio	RM	Roma - Province
Lazio	RM	Roma - Roiti
Lazio	RM	Roma - Romanina
Lazio	RM	Roma - S. Croce in Gerusalemme
Lazio	RM	Roma - San Giovanni
Lazio	RM	Roma - Sette Chiese
Lazio	RM	Roma - Settecamini
Lazio	RM	Roma - Spedaleri
Lazio	RM	Roma - Spinaceto
Lazio	RM	Roma - Stalio Ottato
Lazio	RM	Roma - Stazione Prenestina
Lazio	RM	Roma - Stilicone
Lazio	RM	Roma - Tagliamento
Lazio	RM	Roma - Testaccio
Lazio	RM	Roma - Tiburtino
Lazio	RM	Roma - Tor Bella Monaca
Lazio	RM	Roma - Tor Pignattara
Lazio	RM	Roma - Tor Pignattara 2
Lazio	RM	Roma - Torre Spaccata
Lazio	RM	Roma - Trieste
Lazio	RM	Trevignano Romano
Lazio	VT	Civita Castellana
Lazio	VT	Monterosi
Lazio	VT	Tarquinia
Lazio	VT	Viterbo
Marche	AN	Ancona - Flaminia
Marche	AN	Ancona - Montagnola
Marche	AN	Ancona - Valenti
Marche	AN	Falconara Marittima
Marche	AN	Jesi
Marche	AN	Sassoferrato
Marche	FM	Fermo
Marche	FM	Monte Urano
Marche	FM	Porto Sant'Elpidio
Marche	MC	San Severino Marche
Marche	PU	Fano
Toscana	FI	Barberino del Mugello
Toscana	FI	Firenze
Toscana	FI	Lastra a Signa
Toscana	LI	Collesalvetti
Toscana	LI	Livorno - Collinaia
Toscana	LI	Livorno - Lulli
Toscana	LI	Livorno - Mastacchi
Toscana	LI	Piombino
Toscana	LI	Rosignano Marittimo
Toscana	LJ	Altopascio
Toscana	LU	Massarosa
Toscana	LU	Coreglia Antelminelli
Toscana	LU	Pietrasanta
Toscana	LU	Pieve Fosciana
Toscana	LU	Porcari
Toscana	MS	Carrara
Toscana	MS	Montignoso
Toscana	PI	Lari
Toscana	PI	Montescudaio

DICO S.P.A.		
ELENCO DEI PUNTI VENDITA SU BASE REGIONALE E PROVINCIALE		
REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
Toscana	PI	Pisa
Toscana	PI	Pisa
Toscana	PO	Prato
Toscana	PT	Serravalle Pistoiese
Toscana	PT	Pistoia
Toscana	PT	San Marcello Pistoiese
Toscana	PG	Città di Castello

AW

f

de

ef

ef

ALLEGATO 2

BOZZA ACCORDO SINDACALE
utilizzo di impianti e apparecchiature di videosorveglianza
ex art. 4, comma 1, legge n. 300/1970

Oggi, presso l'Unità Operativa di
.....
si sono incontrati:

La Società Dico S.p.A. con sede legale in Roma, via Raffaele Costi, 90, (cod. fiscale p. iva 11247460154)
rappresentata da di seguito "la Società" o "Dico"

e

Il signor/La signora, in qualità di RSA/00.SS territoriale di:
.....

Premesso che

- in data la Società e le 00. SS. nazionali - FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS hanno sottoscritto l' accordo quadro ex articolo 4 legge 300/1970 (di seguito "l'Accordo Quadro") relativo all'installazione di impianti e apparecchiature di videosorveglianza con registrazione delle immagini presso i punti vendita sul territorio nazionale e precisamente nelle regioni: Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana; le Parti hanno altresì concordato che in caso di apertura di nuove unità operative il predetto accordo quadro conserva pienamente la sua validità previo mantenimento di tutte le condizioni in esso contenute e comunque demandando la discussione dei dettagli tecnici a livello territoriale presso le unità locali;
- l'accordo a livello di singole Unità Operative dovrà contenere la relativa indicazione del tipo di videosorveglianza installato e sarà sottoposto alla firma delle RSA oppure, ove non presenti, delle 00. SS. territoriali.

Tanto premesso le Parti convengono quanto segue:

1. l'Accordo Quadro del è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. la Dico S.p.A. informa che la società incaricata alla progettazione ed installazione del sistema di videosorveglianza è la Domus Sicurezza srl – P.IVA 12937321009;
3. il sistema di videosorveglianza è installato nei seguenti punti del sito: vedi relazione allegata (all. A);
4. il dispositivo di videosorveglianza ha le caratteristiche e prevede la registrazione del tipo: vedi relazione allegata (all. B);
5. Dico S.p.A. procederà ad informare tutto il personale dipendente interessato, nelle forme previste dalla vigente normativa in materia attraverso il posizionamento di avvisi: AREA VIDEOSORVEGLIATA, in bacheca, all'ingresso delle aree video sorvegliate, sui registratori di cassa, comunque, avvisi ben visibili che segnalino la circostanza della videosorveglianza avvalendosi del modello tipo riportato in fac-simile nell'allegato (all. C) nel provvedimento del Garante del 27 aprile 2010. nella fase di installazione, in quella di utilizzo dei sistemi di rilevazione e nella gestione dei dati acquisiti, saranno rispettati i Principi di pertinenza e non eccedenza. Potranno costituire oggetto di trattamento, mediante sistemi opportunamente configurati solo i dati pertinenti e non eccedenti le finalità descritte;
6. Le Forze dell'Ordine, a seguito di denuncia di atto criminoso o nell'ipotesi di intervento immediato, potranno accedere ai dati in possesso della Domus Sicurezza srl. In tal caso la Società provvederà ad informare le RSA oppure, ove non presenti, le 00. SS. territoriali;

Per quant'altro non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto disciplinato dall'Accordo Quadro.

Letto, confermato e sottoscritto.

DICO S.p.A.
.....

RSA o 00. SS territoriali
.....

Dico S.p.A.

....., il

VIDEOSORVEGLIANZA
INFORMATIVA AL DIPENDENTE
utilizzo di impianti e apparecchiature di videosorveglianza
ex art. 4, comma 1, legge n. 300/1970

==o0o==

Oggetto: informativa sulla installazione di sistemi di VIDEOSORVEGLIANZA.

Dico S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, GDPR (*Regolamento UE 2016/679*) in vigore dal 25.05.2018, sulla base delle disposizioni impartite dal GARANTE per la PRIVACY e del verbale di ACCORDO SINDACALE del

INFORMA

che nelle aree interne della nostra Società, meglio individuate nella planimetria allegata, ed esposta in bacheca sono installate telecamere per la tutela del patrimonio aziendale e la sicurezza del lavoro.

I dati personali acquisiti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della prevista normativa e degli obblighi di correttezza, liceità e riservatezza.

I Suoi dati personali, verranno trattati per le finalità della gestione dall'impresa e non saranno utilizzati per esercitare un'attività di controllo, né per fini disciplinari.

I dati raccolti dal sistema di videosorveglianza saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità legittimamente perseguibili, nonché per dare attuazione agli obblighi di legge gravanti sul titolare del trattamento dei dati.

Il Responsabile del Trattamento dei dati è il sig.

Distinti saluti.

Dico S.p.A.

Il sottoscritto/a con la presente firma dichiara di aver ricevuto e preso visione delle indicazioni e del diritto di accesso ai dati personali ai sensi dell' articolo 13 del medesimo GDPR (*Regolamento UE 2016/679*).

Il lavoratore /lavoratrice Data firma

ALLEGATO 3

VIDEOSORVEGLIANZA

Cartellonistica allegata all'accordo quadro del

